



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO (BG)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Criteri di non ammissione alla classe successiva

Normativa	Criteri
Art. 5. <i>Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado</i> 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. Art. 6. <i>Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo</i> 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.	a) Sono esclusi dallo scrutinio finale e, pertanto, non sono ammessi alla classe successiva: – gli alunni destinatari della sanzione dell'esclusione dallo scrutinio finale adottata dal Consiglio d'Istituto; – gli alunni che hanno avuto una frequenza inferiore ai tre quarti del monte ore annuale personalizzato, per i quali il Consiglio di Classe non ha ravvisato l'applicazione dei criteri di deroga deliberati dal Collegio docenti. b) Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni per i quali il Consiglio di Classe motivi in maniera documentata l'impossibilità di formulare una valutazione in una o più discipline. Sono esclusi dall'applicazione di questo criterio gli alunni per i quali questa evenienza è prevista dai documenti di programmazione individualizzata o personalizzata (i PDP possono prevedere l'esclusione della valutazione allo scrutinio finale solo del primo e del secondo anno, resta comunque esclusa la valutazione nelle lingue straniere per gli alunni DSA per i quali è stato deliberato l'esonero dal loro insegnamento). c) Sono ammessi alla classe successiva tutti gli alunni che hanno conseguito in modo almeno accettabile i livelli d'apprendimento previsti dalle programmazioni didattiche (voto maggiore o uguale a 6 in tutte le discipline). d) Il Consiglio di Classe delibera l'ammissione alla classe successiva degli alunni, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voti inferiori a 6), per i quali non sussistono le condizioni di cui al punto e). e) La non ammissione può essere deliberata a maggioranza quando si verificano tutte le condizioni comprese fra e.1) ed e.6) e almeno 3 delle condizioni comprese fra e.7) ed e.11): e.1) presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (voto 5) o non raggiunti (voto 4) nella maggior parte delle discipline. e.2) il Consiglio di Classe ritiene che la non ammissione costituisca un'opportunità per l'alunno/a di attivare/riattivare/proseguire il processo di apprendimento con tempi più lunghi e con ritmi e modalità più adeguate alla sua specifica condizione personale; e.3) il Consiglio di Classe valuta che la non ammissione sia necessaria affinché l'alunno/a possa progredire nel proprio sviluppo culturale, personale e sociale;

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.	e.4) la famiglia è stata costantemente e tempestivamente informata delle difficoltà incontrate dall'alunno/a e dell'eventualità di una non ammissione; e.5) sono state attivate, senza risultati significativi, tutte le strategie didattiche educative ed organizzative ritenute necessarie per recuperare le abilità e le conoscenze di base, funzionali a consentire all'alunno/a di raggiungere gli obiettivi previsti per affrontare la classe successiva; e.6) l'alunno/a non ha gli strumenti minimi per poter recuperare autonomamente, anche sulla base delle indicazioni fornite dai docenti, le abilità e le conoscenze di base, necessarie per affrontare proficuamente la classe successiva. e.7) sono stati fatti tutti gli interventi ritenuti necessari per supportare l'alunno, in sinergia con la famiglia e, eventualmente, con i servizi e le agenzie del territorio; e.8) l'alunno/a ha dimostrato un interesse scarso/nullo per le attività didattiche ed educative proposte; e.9) l'alunno/a ha mostrato una partecipazione scarsa/nulla al dialogo educativo; e.10) l'alunno/a ha dimostrato impegno scarso/nullo nelle attività didattiche svolte a scuola, nell'ambito dei progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa e a casa; e.11) nel corso dell'anno scolastico l'alunno/a ha avuto un comportamento scorretto, testimoniato da numerose note disciplinari e da provvedimenti disciplinari.
---	--

Note

Nella motivazione per la non ammissione alla classe successiva, da registrare al verbale di scrutinio finale, dovrà essere data evidenza del riscontro dei criteri sopra esposti, anche attraverso riferimenti a colloqui con la famiglia e/o con le figure professionali che si sono occupate dell'alunno (es. assistenti sociali, operatori della NPI, professionisti privati, ecc.) e ad eventuale documentazione agli atti della scuola. Si dovrà inoltre dare puntuale riscontro delle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in atto dal Consiglio di Classe.

Alunni DVA o DSA

L'ammissione/non ammissione alla classe successiva degli alunni DVA o DSA certificati avviene sulla base degli stessi criteri individuati per gli altri alunni, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

Nel documento di valutazione finale, il caso di ammissione alla classe successiva di alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o non raggiunti in una o più discipline dovrà essere segnalato attraverso una valutazione inferiore a 6, secondo i criteri fissati dalla griglia per l'attribuzione dei voti deliberata dal Collegio dei Docenti. Nelle "Note descrittive" dello stesso documento andranno fornite le necessarie indicazioni per il miglioramento dei livelli d'apprendimento.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO (BG)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Criteri di non ammissione all'Esame di Stato di fine primo ciclo.

Normativa	Criteri
Art. 5. Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. Art. 6. Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.	a) Sono esclusi dallo scrutinio finale e, pertanto, non sono ammessi all'Esame di Stato gli alunni che hanno avuto una frequenza inferiore ai tre quarti del monte ore annuale personalizzato, per i quali il Consiglio di Classe non ha ravvisato l'applicazione dei criteri di deroga deliberati dal Collegio docenti. b) Non sono ammessi all'Esame di Stato: – gli alunni destinatari della specifica sanzione adottata dal Consiglio d'Istituto; – gli alunni che non hanno svolto le prove Invalsi, ad esclusione degli alunni DVA per i quali il Consiglio di Classe ha stabilito l'esonero. c) Non sono ammessi all'Esame di Stato gli alunni per i quali il Consiglio di Classe motivi in maniera documentata l'impossibilità di formulare una valutazione in una o più discipline. Sono esclusi dall'applicazione di questo criterio gli alunni per i quali questa evenienza è prevista dai documenti di programmazione individualizzata o personalizzata. d) Sono ammessi all'Esame di Stato tutti gli alunni che hanno conseguito in modo almeno accettabile i livelli d'apprendimento previsti dalle programmazioni didattiche (voto maggiore o uguale a 6 in tutte le discipline). e) Il Consiglio di Classe delibera l'ammissione all'Esame di Stato degli alunni, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voti inferiori a 6), per i quali non sussistono le condizioni di cui al punto f). f) La non ammissione può essere deliberata a maggioranza quando si verificano tutte le condizioni comprese fra f.1) ed f.5) e almeno 3 delle condizioni comprese fra f.6) ed f.10): f.1) presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (voto 5) o non raggiunti (voto 4) nella maggior parte delle discipline; f.2) il Consiglio di Classe ritiene che la non ammissione costituisca un'opportunità per l'alunno/a di attivare/riattivare/proseguire il processo di apprendimento con tempi più lunghi e con ritmi e modalità più adeguate alla sua specifica condizione personale; f.3) il Consiglio di Classe valuta che la non ammissione sia necessaria affinché l'alunno/a possa progredire nel proprio sviluppo culturale, personale e sociale; f.4) la famiglia è stata costantemente e tempestivamente informata delle difficoltà incontrate dall'alunno/a e dell'eventualità di una non ammissione;

Normativa	Criteri
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. Art. 7. Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado 4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.	f.5) sono state attivate, senza risultati significativi, tutte le strategie didattiche, educative ed organizzative ritenute necessarie per recuperare le abilità e le conoscenze di base, funzionali a consentire all'alunno/a di affrontare in maniera proficua le diverse prove dell'Esame di Stato; f.6) siano stati fatti tutti gli interventi ritenuti necessari per supportare l'alunno, in sinergia con la famiglia e, eventualmente, con i servizi e le agenzie del territorio; f.7) l'alunno/a ha dimostrato un interesse scarso/nullo per le attività didattiche ed educative proposte; f.8) l'alunno/a ha mostrato una partecipazione scarsa/nulla al dialogo educativo; f.9) l'alunno/a ha dimostrato impegno scarso/nullo nelle attività didattiche svolte a scuola, nell'ambito dei progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa e a casa; f.10) nel corso dell'anno scolastico l'alunno/a ha avuto un comportamento scorretto, testimoniato da numerose note disciplinari e da provvedimenti disciplinari.

Note

Nella motivazione per la non ammissione all'Esame di Stato, da registrare al verbale di scrutinio finale, dovrà essere data evidenza del riscontro dei criteri sopra esposti, anche attraverso riferimenti a colloqui con la famiglia e/o con le figure professionali che si sono occupate dell'alunno (es. Assistenti sociali, operatori della NPI, professionisti privati, ecc.) e ad eventuale documentazione agli atti della scuola. Si dovrà inoltre dare puntuale riscontro delle strategie didattiche, educative ed organizzative messe in atto dal Consiglio di Classe.

Alunni DVA o DSA:

L'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato degli alunni DVA o DSA certificati avviene sulla base degli stessi criteri individuati per gli altri alunni, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

Nel documento di valutazione finale, il caso di ammissione all'Esame di Stato di alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o non raggiunti in una o più discipline dovrà essere segnalato attraverso una valutazione inferiore a 6, secondo i criteri fissati dalla griglia per l'attribuzione dei voti deliberata dal Collegio dei Docenti.

In caso di ammissione all'Esame di Stato, il voto di ammissione sarà attribuito sulla base delle modalità di seguito descritte.